



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF146  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>SPESOMETRO – SOGGETTI ESONERATI - PRODUTTORI AGRICOLI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 21 D.L. 78/2010; RM 28.07.2017 N. 105/E
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>29/08/2017</b>

**L'ESONERO GUARDA LA PREVALENZA DELL'ATTIVITA' IN ZONE MONTANE**

L'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, previsto dall'art. 21 DL 78/2010 per i soggetti con volume d'affari nell'anno precedente non superiore ad €. 7.000 composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I Dpr 633/72 (cd. "agricoltori esonerati" di cui all'art. 34 c. 6 Dpr 633/72). In particolare la dispensa dall'adempimento è valida solo se tali soggetti svolgono l'attività in terreni ubicati, in misura maggiore al 50%, nelle zone montane di cui art. 9 del Dpr 601/73.

**PREMESSA**

Con l'integrale sostituzione dell'art. 21 D.L. 78/2010, è stato introdotto l'obbligo di invio telematico:

- dei dati delle fatture emesse, incluse le note di variazione
- dei dati delle fatture ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, ivi incluse le note di variazione e le bollette doganali

nel **trimestre di riferimento** (cd. "Spesometro trimestrale").

TERMINI DI INVIO			
A regime		Per il 2017	
1° trimestre	31 maggio	1° semestre	18 settembre 2017 (*)
2° trimestre	16 settembre		(*) il termine potrebbe essere soggetto a proroghe
3° trimestre	30 novembre	2° semestre	28 febbraio 2018
4° trimestre	28 febbraio dell'anno successivo		

**AMBITO OGGETTIVO – SOGGETTI ESONERATI**

Sono tenuti al cd. "spesometro trimestrale" tutti i soggetti passivi IVA, **fatta eccezione** per i seguenti soggetti:

SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE	
<b>ESONERO TOTALE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) soggetti che si avvalgono del <b>regime forfettario</b> (art. 1 c- 54-89 L. n. 190/2014) e "<b>contribuenti minimi</b>" (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011)</li><li>2) <b>produttori agricoli in regime di esonero</b> (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) <b>situati nelle zone montane</b> di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973</li><li>3) contribuenti che hanno esercitato l'<b>opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute</b> (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei <b>corrispettivi giornalieri</b> (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)</li></ol>

<b>ESONERO PARZIALE</b>	<p><b>4) enti non commerciali (pubblici o privati):</b> l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riguarda quelle afferenti <b>l'attività commerciale</b> in relazione a soggetti che non hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 (la CM 1/2017 richiede l'invio dei dati annotati sui <b>Registri Iva</b> e, per tale motivo, esonera da spesometro gli enti in L. 398/91)</li> <li>▪ <b>non dovrebbe riguardare</b> quelle afferenti <b>l'attività istituzionale</b> (tranne eventuali fatture per acquisti intraUE &gt; €. 10.000 o assoggettati ad iva per opzione)</li> </ul> <p><b>5) amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome:</b> l'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riguarda l'invio dei dati delle fatture ricevute (in quanto devono obbligatoriamente pervenire loro in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, cd. "SDI")</li> <li>▪ non riguarda i dati delle fatture eventualmente da essi emesse nei confronti di soggetti diversi da altre P.A. che non siano state trasmesse tramite il Sistema SDI.</li> </ul> <p>Dovrebbe, poi, applicarsi un concetto del tutto analogo a quello visto per gli enti non commerciali (distinzione tra attività istituzionale della P.A. e attività commerciale).</p>
-------------------------	---

#### PRODUTTORI AGRICOLI (RM 105/E/2017)

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema degli esoneri dalla comunicazione delle fatture, concentrando l'attenzione **sui produttori agricoli**.

Come anticipato, l'art. 21 DL 78/2010, esonera dalla comunicazione i produttori agricoli che rientrano nel regime "di esonero" dagli adempimenti Iva (art. 34 c. 6 Dpr 633/72) purché siano:

*"situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601".*

Sul significato dell'espressione "siano situati" è sorto il quesito posto all'Amministrazione finanziaria; infatti è stato chiesto se sia possibile fruire dell'esonero anche nel caso in cui soli alcuni terreni rientrino nelle zone montane, e mentre altri ne siano esclusi.

La **Risoluzione 105/E/2017** ha chiarito preliminarmente che, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati dallo spesometro:

- è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola
- **non** a quello in cui il produttore agricolo ha il domicilio fiscale.

#### TERRENI CONSIDERATI "MONTANI" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per fruire dell'esonero è necessario che detti soggetti svolgano la loro attività in terreni, alternativamente:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare (inclusi quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte a tale altitudine)
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale
- o facenti parte di comprensori di bonifica montana.

In secondo luogo ha chiarito che lo svolgimento dell'attività in detti terreni **non deve essere esclusiva** con la conseguenza che:

- rientrano nell'esonero di cui all'ultimo periodo dell'art. 21 DL n. 78/2010
- i produttori agricoli "esonerati" che esercitano l'attività in terreni che risultino ubicati **per oltre la metà della loro consistenza in zone "montane"**, come sopra definite.